

EMERGENZA CORONAVIRUS PRIME MISURE URGENTI PER LE IMPRESE

DECRETO LEGGE “Cura Italia” – n. 18 del 17 marzo 2020.

GU edizione straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020

Premesse.

Il Decreto Legge “Cura Italia” vale per tutt’Italia (provincia di Savona inclusa) e per tutte le imprese (compresi tutti i tipi d’imprese ricettive nessuna esclusa), ed è **il primo Decreto che il Governo ha adottato dopo la decisione di estendere la zona rossa a tutta l’Italia**, altri Decreti saranno adottati nelle prossime settimane per far fronte all’emergenza economica che la pandemia sta generando in Italia e nel resto del mondo.

Il Decreto Legge è un atto emanato dal Governo con forza di legge (cioè uguale alla legge emanata dal Parlamento) che obbligatoriamente deve essere trasformato dal Parlamento in Legge entro 60 giorni pertanto *le regole del Decreto Legge Cura Italia se non pienamente soddisfacenti potranno ancora essere modificate o sostituite dal Parlamento nei prossimi giorni.*

Le principali misure previste dal Decreto Legge per le nostre imprese e per il turismo.

Il Decreto è particolarmente corposo (127 ARTICOLI) e prevede numerose norme che riguardano non solo le imprese ma anche altri settori quali ad esempio la sanità e le famiglie, per quanto ci riguarda più direttamente possiamo raccogliere le norme del Decreto in quattro settori: Misure a sostegno del lavoro e dei lavoratori; Misure a sostegno della liquidità delle imprese mediante le banche; Misure fiscali a sostegno della liquidità delle imprese; Altre misure.

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO E DEI LAVORATORI

- Ammortizzatori sociali.
- Indennità una tantum.
- Misure per i lavoratori in quarantena, ammalati o in permanenza domiciliare fiduciaria a causa del Coronavirus.
- Congedi parentali, bonus baby sitter e permessi retribuiti.
- Domanda di Disoccupazione Naspi.
- Misure a sostegno del reddito dei lavoratori interessati dall’emergenza COVID -19.
- Credito d’imposta per la sanificazione.

Misure speciali in tema di ammortizzatori sociali valide in tutt’Italia e per tutte le imprese.

Le nostre imprese (tutte nessuna esclusa), nei casi di chiusura o di riduzione dell’attività lavorativa, possono utilizzare due strumenti che permettono di non licenziare i dipendenti:

- a. **L’Assegno Ordinario del Fondo Integrativo Salariale (FIS)** (erogato dall’INPS) per le imprese che hanno mediamente più di 5 dipendenti.
- b. **La Cassa Integrazione in Deroga** da richiedere alla Regione ed erogata dall’INPS, per tutte le altre imprese, cioè quelle con meno di 5 dipendenti o quelle con più di 5 dipendenti che non abbiano diverso strumento di ammortizzatore sociale da attivare.

- Assegno Ordinario del Fondo Integrativo Salariale (FIS) – art.19 del DL - Imprese con più di 5 dipendenti.

Le imprese, con più di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza Coronavirus possano presentare all'INPS una richiesta, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020, di accesso all'assegno ordinario del FIS per i propri lavoratori alle dipendenze alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla loro anzianità di effettivo lavoro e dal tipo di contratto in essere.

L'assegno ordinario per l'emergenza Coronavirus può essere concesso, su richiesta del datore di lavoro, con la modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS.

Si segnala che qualora fosse in corso un assegno di solidarietà a carico FIS lo stesso può essere sospeso per fruire del trattamento sopradescritto (art 21)

- Cassa Integrazione in Deroga – art. 22 del DL - Imprese con meno di 5 dipendenti o che non hanno versato i contributi al FIS.

Il DL autorizza la Regione Liguria (la ripartizione dei fondi tra le Regioni avverrà con successivo Decreto Ministeriale) a riconoscere, per un massimo di 9 settimane, a tutti i datori di lavoro (di ogni comparto comprese le imprese turistico ricettive sono esclusi i datori di lavoro domestico), che non possono utilizzare tutele previste dalle vigenti disposizioni di legge, il trattamento salariale di cassa integrazione in deroga per i propri lavoratori, assunti prima del 23 febbraio 2020, indipendentemente dall'effettiva anzianità di lavoro, la cui attività lavorativa è stata sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus per chiusure o riduzioni delle attività delle imprese avvenute a partire dal 23 febbraio 2020. Le domande devono essere presentate alla Regione che le istruisce e una volta approvate autorizza l'INPS che provvede all'erogazione esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

La normativa Regionale è in via di definizione, sarà possibile scaricare l'Accordo necessario per le aziende sopra i 5 dipendenti dal Sito della Regione Liguria.

Si precisa che la normativa ha fatto salva la disciplina già adottata per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia con precedente decreto legge.

Indennità una tantum. – Art. 29 del DL

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla data del 23 febbraio 2020, e ai **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020**, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, è riconosciuta un'indennità una tantum per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

Misure per i lavoratori positivi al COVID19 o in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria.

- Misure straordinarie per i lavoratori del settore privato (incluse tutte le imprese turistico ricettive) in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva causa Coronavirus. – Art. 26 del DL

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, a causa del Coronavirus, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non incide sul calcolo del periodo di comporto (Conservazione del posto).

Sono altresì previste specifiche misure per lavoratori affetti da determinate patologie (Comma2).

E' prevista per i datori di lavoro la possibilità fino a concorrenza della cifra stanziata di richiedere all'INPS il rimborso dell'onere sostenuto per tale previsione.

- Disposizioni per i casi accertati d'infezione da Coronavirus. – Art.41 comma 2 del DL

Nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro sarà l'INAIL ad assicurare la relativa tutela dell'infortunato. Gli eventi accertati non incidono sulla determinazione del tasso.

Congedi parentali e permessi retribuiti.

- Congedi parentali e Bonus Baby Sitter. – Art.23 del DL

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza della chiusura delle scuole, **per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione (con limiti).**

il limite di età (12 anni) non si applica in riferimento ai figli con **disabilità in situazione di gravità accertata.**

In alternativa al congedo con indennità è prevista la possibilità di scegliere un **bonus (erogato dall'INPS) per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo di **600 euro.**

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole senza corresponsione di indennità, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

- Estensione della durata dei permessi retribuiti in caso di figli portatori di handicap o di assistenza di persone con handicap. - Art. 24 del DL

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, di cui al comma 3 dell'art.33 della legge 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl. Art.33 del DL

Per le domande di disoccupazione NASpl nei casi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza della possibilità di presentare la domanda sono ampliati da sessantotto (68) a centoventotto (128) giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa.

Per le domande di NASpl presentate oltre il termine ordinario (8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro) è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Misure a sostegno del reddito dei lavoratori interessati dall'emergenza COVID -19.

- Istituzione del Fondo per il Reddito di Ultima Istanza per i lavoratori danneggiati dall'emergenza Coronavirus. – Art.44 del DL

Per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti, che, a causa dell'emergenza Coronavirus hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito un Fondo denominato "**Fondo per il reddito di ultima istanza**" volto a garantire il riconoscimento ai lavoratori di cui sopra, di **un' indennità** determinata con successivo Decreto del Ministro del Lavoro.

- Premio ai lavoratori dipendenti. – Art.63 del DL

A tutti i lavoratori (anche i nostri), con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che a marzo abbiano lavorato in sede spetta **un premio, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da riportare al numero di giorni di lavoro** effettivamente svolti a marzo. Il premio è anticipato dai datori di lavoro che lo recuperano in compensazione sulle imposte e contributi dovuti.

Sospensione delle procedure di licenziamento Art 46 del DL

Dal 17 di marzo per 60 gg sono sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio 2020, e nello stesso periodo è precluso l'avvio di nuove procedure nonché per tutti i datori di lavoro la possibilità di recesso per giustificato motivo oggettivo,

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. Art.64 del DL.

A tutte le imprese (quindi anche alle nostre), è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro per impresa.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE ATTRAVERSO LE BANCHE.

Il DL per supportare la crisi di liquidità delle imprese, conseguente alla sospensione o riduzione della loro attività, prevede in sintesi due misure:

- La possibilità di utilizzare senza costi la garanzia pubblica del **Fondo Centrale di Garanzia** per l'accesso a finanziamenti bancari
- La **sospensione delle rate dovute dei mutui e dei prestiti.**

Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. – Art.49 del DL

Il DL prevede, per 9 mesi decorrenti dal 17 marzo 2020, una serie di deroghe per facilitare e rendere più "conveniente" l'uso da parte delle imprese (tutte incluse le nostre) della garanzia prestata dal Fondo Centrale di Garanzia, tra queste si indicano:

- a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- c) Per gli interventi di garanzia diretta del Fondo la percentuale massima di copertura è l'80% del valore totale di ciascun finanziamento fino ad un importo massimo garantito per ogni impresa di 1.500.000,00€. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è del 90% dell'importo garantito dal Confidi per ogni finanziamento fino ad un importo massimo garantito per ogni impresa di 1.500.000 €
- d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- e) per le operazioni per le quali le banche hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- f) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 – Art.56 del DL. Sospensione rate mutui e altri prestiti incluso il leasing.

Tutte le micro e le piccole e medie imprese (incluse le nostre) possono avvalersi, previa comunicazione alla Banca, con cui autocertifichino di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche (o degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia) delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) **per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020** o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, **gli importi accordati**, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, **non possono essere revocati** in tutto o in parte **fino al 30 settembre 2020**;
- b) **per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati**, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, **fino al 30 settembre 2020** alle medesime condizioni;
- c) **per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020**, il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino *l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti*; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

- Sospensione versamenti e adempimenti tributari
- Sospensione attività enti impositori tributari
- Sospensione termini di versamento dei carichi tributari affidati all'agente della riscossione.

Sospensione per le imprese turistiche(tutte! Vedi art 61 e 62) dei versamenti delle ritenute alla fonte, dell'IVA, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi INAIL.

Per tutte le nostre imprese valgono le seguenti sospensioni

1. I termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.
2. I termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte (ritenute redditi da lavoratori dipendenti o assimilati), ai contributi previdenziali ed assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria sono sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020.
3. I versamenti sospesi, di cui ai precedenti 2 punti, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
4. Sono sospesi anche tutti gli adempimenti tributari diversi dai precedenti (come le dichiarazioni ad es.) che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Sospensione dell'attività Agenzia Entrate ed enti della riscossione. – Art.67 e 68 del DL

- Sospensione dall'8 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzione dell'Agenzia delle Entrate
- Sospensione dei termini di riscossione delle cartelle esattoriali e per la rottamazione ter, e dell'invio di nuove cartelle o di nuovi atti esecutivi.

ALTRE MISURE

Possibilità di sequestro in uso degli immobili alberghieri. - Art.6 del DL

In casi di estrema urgenza fino al 31 luglio 2020 il Prefetto, con proprio decreto, può, temporaneamente, sequestrare in uso immobili alberghieri per ospitarvi (con oneri e spese a carico dello Stato) persone, in sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, che non possono essere ospitate altrimenti, riconoscendo al proprietario dell'immobile un'indennità di requisizione.

Misure di protezione a favore dei lavoratori – Art.16 del DL

Fino al termine dello stato di emergenza Coronavirus per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro (ad es. tra lavoratori o tra lavoratori e clienti o tra lavoratori e fornitori, ecc.), sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

Fondo per la promozione integrata dell'Italia all'estero. – Art.72 del DL

Presso il Ministero degli Affari Esteri è costituito un "Fondo per la Promozione Integrata" dell'Italia all'estero con cui finanziare campagne straordinarie di comunicazione, attività di promozione all'estero dell'Italia e del Made in Italy ed altre iniziative promozionali

Rimborso dei contratti mediante Voucher di soggiorni turistici risolti per causa di forza maggiore – Art.88 del DL

Nei casi in cui il contratto di soggiorno turistico sia stato sciolto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1463 del Codice Civile, per comprovata sopravvenuta impossibilità della prestazione (causa di forza maggiore) dovuta all'emergenza Coronavirus **il gestore della struttura ricettiva procede al rimborso dell'eventuale**

caparra o acconto ricevuto o in alternativa può emettere, come rimborso della caparra/acconto, un voucher di pari importo da utilizzarsi entro un anno dall'emissione.